



## Gruppo Consiliare di Minoranza “Scanno insieme”

### **Intervento e relazione del Gruppo Consiliare di Minoranza**

Deliberazione Consiglio Comunale del 6 dicembre 2019 ad oggetto:

### **“Accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Scanno, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000”**

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), disciplina espressamente - nella parte II (“Ordinamento finanziario e contabile”) al titolo VIII (“Enti deficitari e dissestati”) - la fattispecie del dissesto finanziario, fornendone la definizione, precisandone le conseguenze e descrivendo minuziosamente l’intero procedimento di risanamento.

In particolare, l’articolo 244 (rubricato proprio “Dissesto finanziario”), al comma 1, stabilisce che “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste”.

La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento (da parte degli stessi organi ordinari dell’ente o in via eccezionale, nell’ipotesi di cui all’art. 247, da parte del commissario ad acta) della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all’art. 194).

il dissesto incide sull’esercizio del mandato perché conseguel’effetto di separare la gestione ordinaria dell’Ente (che continua ad essere affidata agli amministratori) dal pregresso (che, invece, diviene oggetto di una procedura vincolata ex lege sotto la responsabilità di un organo straordinario di gestione) e dunque sottrae alla competenza dei consiglieri comunali un rilevante spazio di gestione, peraltro costringendo l’Ente ad una serie di misure correttive che sono obbligatorie (come l’innalzamento delle aliquote della tassazione locale) e che incidono nella potestà di autorganizzazione e sull’autonomia di governo del Comune, così comprimendo ulteriormente le corrispondenti facoltà propositive e decisionali dei consiglieri comunali.

I consiglieri di minoranza contestano la deliberazione del dissesto anche in relazione alle ricadute che tale scelta comporta sul rapporto tra Ente e cittadini, con particolare riguardo all’innalzamento delle tasse locali e delle tariffe dei servizi a domanda, ma anche ai rischi di riduzione del personale in servizio

presso il Comune e della relativa mobilità, che, ovviamente, incidono sul tessuto sociale del nostro Comune.

Con l'introduzione nell'ordinamento degli Enti Locali degli artt. 243 bis e 243 ter (la cosiddetta normativa anti-dissesto, inserita con il D. Lgs. 174/2012, il legislatore ha compiuto una scelta chiara ed inequivoca: quella di ritenere il dissesto dell'Ente Locale come una soluzione gravissima per una comunità locale e, dunque, il più possibile da evitare.

L'obiettivo perseguito dalla precedente Amministrazione Spacone, di cui i sottoscritti Consiglieri facevano parte, è stato quello di evitare alla nostra Comunità i gravissimi pregiudizi del dissesto e di consentire al Comune di deliberare un piano di riequilibrio di durata massima triennale.

La stessa Sezione di Controllo del Corte dei Conti nel "**Referto sulla verifica della sana gestione finanziaria del Comune di Scanno (AQ) per gli anni 2008-2012, ai sensi dell'art. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131**" (allegato alla deliberazione n. 117/VSGF/2014 nell'adunanza del 5 giugno 2014), aveva scritto:

*"A conclusione del presente referto il quadro complessivo dei rilievi svolti evidenzia come le numerose criticità rilevate costituiscano essenzialmente l'esito di una grave situazione finanziaria nella quale versa ormai da tempo il Comune di Scanno. Le irregolarità presenti, spesso anche reiterate nel tempo, appaiono non solo meritevoli di attento vaglio, ma tali da indurre giustificata preoccupazione.*

*"Nel contempo, questa Sezione prende anche atto dell'atteggiamento collaborativo posto in essere dall'Ente, attraverso l'adozione di alcune misure correttive rappresentative della volontà dell'Amministrazione di voler arginare gli esiti negativi di una gestione difforme al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. In definitiva, l'Ente appare determinato a voler azzerare la situazione patologica sopra rappresentata ovvero tentare un piano di salvataggio capace di ripristinare gli equilibri di bilancio, con interventi strutturali di riduzione della spesa corrente, incisiva lotta all'evasione dei tributi locali, aumento dei tributi comunali, vendita del patrimonio comunale disponibile e richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti (ai sensi del d.l. n. 101/2013).*

*"Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sembra potersi intravedere una visione di progressivo miglioramento, tale da giustificare il poter concedere, all'Amministrazione comunale di Scanno, ulteriore tempo, prima di procedere ai sensi dell'ex art. 6, comma 2, D.L. 149/2011, avviando un procedimento di coinvolgimento della figura del Prefetto, con riserva di accertare, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della deliberazione di approvazione del presente referto, l'eventuale perdurante inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. 267/2000.*

*"Tanto premesso, l'analisi della situazione esaminata induce la Sezione a ritenere che, comunque, i profili di criticità innanzi esposti vadano portati all'attenzione dei componenti del Consiglio comunale per l'individuazione di interventi correttivi, adottati attraverso l'esercizio della discrezionalità loro consentita, nell'ambito dei limiti corrispondenti ai profili di irregolarità ed illegittimità accertati".*

Nella Relazione del Vice Sindaco si leggono considerazioni alquanto arbitrarie in relazione alle anticipazioni di liquidità, allorquando scrive: *“per procedere all’estinzione di tali debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013, ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013, negli anni 2014 e 2015 è stata richiesta e concessa al Comune di Scanno un’anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo pari ad €1.354.634,58. Il Comune di Scanno ha utilizzato detta somma allocandola al Titolo VII della spesa, per emettere mandati di pagamento sul medesimo titolo di bilancio. Da ciò se può dedursi che la somma è stata totalmente distratta”*.

Tali gratuite considerazioni espresse da colui che in quegli anni, come Presidente della COTAS, implorava l’Amministrazione Spacone ad evitare il “dissesto finanziario” perché deleterio per Scanno, non tengono conto di quanto già all’epoca indicato dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo nella deliberazione n. 391/2014/VSGF del 10 dicembre 2014, che è opportuno rileggere:

*“Nel corso dell’anno 2014 l’Ente, nell’adottare le misure correttive delle gravi irregolarità emerse in seguito alla verifica di sana gestione finanziaria, ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio con le deliberazioni di C.C. n. 26 del 02/06/2014 per un importo pari ad €. 973.014,35 riferito, per lo più, all’acquisizione di beni e servizi, e n. 36 del 12/09/2014 per un importo pari ad €. 15.623,50 riferito, anch’esso e per intero, all’acquisizione di beni e servizi. Trattasi, per la parte maggiore, di debiti relativi ad anni anteriori al 2012. Inoltre, nel testo della seconda deliberazione viene riportato un passaggio circa il rinvio dell’esame di altri debiti ai fini del il loro riconoscimento. A tale proposito, in data 29/09/2014, il Responsabile del Servizio finanziario ed il Responsabile del Servizio tecnico rilasciano una certificazione con la quale attestano che “... al 29/09/2014 non sussistono altri debiti fuori bilancio da riconoscere ... Attualmente pende solo il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza TAR Abruzzo L’Aquila, n. 510/2014 (50 per cento di €. 137.308,14, oltre interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno) e gli altri debiti rinviati nella seduta di Consiglio comunale del 12 settembre 2014 (circa €. 40.000,00)”*.

*La misura di riconoscimento di debiti fuori bilancio desta forti perplessità in relazione alle modalità contabili con le quali è stata attuata. Più precisamente, dall’esame della citata deliberazione n. 26 emerge che il finanziamento, in termini di competenza, dei debiti da riconoscere è avvenuto ricorrendo alla stessa anticipazione di liquidità concessa dalla CDDPP, ai sensi del D.L. n. 35/2013, prevedendo altresì il pagamento integrale e immediato dei debiti e l’iscrizione in bilancio degli stessi in tre quote annuali negli esercizi 2014, 2015 e 2016.*

*L’anticipazione di liquidità, tuttavia, ha l’esclusiva finalità di immettere risorse finanziarie nell’Ente utilizzabili per il pagamento, in termini di cassa, dei debiti già riconosciuti, senza creare ulteriori spazi di competenza per il finanziamento in bilancio di quelli ancora da riconoscere. In questo senso si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 65/2013) la quale ha ribadito la necessaria neutralità dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, la quale non può in alcun modo incidere sui saldi di competenza. Per eliminare ogni impatto, la citata*

*deliberazione n. 65/2013 condivide l'impostazione contabile prospettata dal MEF nella circolare 36140 del 7 maggio 2013 secondo la quale "l'anticipazione di liquidità non comporta ampliamento della copertura finanziaria in termini di competenza [e va] contabilizzata, in entrata, tra le accensioni di prestiti (codice SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") e, in spesa, tra i rimborsi di prestiti (codice SIOPE 3311 "Rimborso di mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"), con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al Titolo III, da utilizzare per il rimborso progressivo della quota capitale del finanziamento.*

*Il medesimo principio di neutralità, in termini di saldi di competenza, è stato affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 14/2013) in merito all'analoga operazione dell'anticipazione ottenuta sul fondo di rotazione; in questo caso, tuttavia, la Sezione delle Autonomie aveva stabilito una diversa modalità di registrazione, richiedendo agli enti l'iscrizione nei fondi vincolati dell'esercizio in cui è accertata e riscossa l'anticipazione, di una somma pari al totale assegnato, come «Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente». Dall'anno successivo, con l'inizio del rimborso, il fondo verrebbe progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme restituite da impegnare di anno in anno nel bilancio in cui vanno in scadenza.*

*È evidente che i due percorsi contabili individuati nelle delibere della Sezione Liguria e delle Autonomie sono comunque finalizzati ad evitare che attraverso l'iscrizione, tra le entrate, delle somme derivanti dall'anticipazione di liquidità vengano finanziate in competenza nuove spese. Secondo il primo approccio la neutralità è garantita dal meccanismo dell'impegno integrale dell'importo ricevuto e dalla successiva registrazione del residuo passivo pluriennale; in base alla seconda soluzione l'importo ricevuto viene vincolato in un apposito fondo, per garantire la presenza di risorse di competenza per finanziare gli impegni annuali secondo il piano di ammortamento.*

*Nel caso del Comune di Scanno, la registrazione delle due operazioni di anticipazione di liquidità sembrerebbe formalmente in linea con l'approccio contabile previsto dalla Sezione di controllo per la Liguria, salvo l'utilizzo di codici SIOPE errati (5100 per le entrate e 3101 per le uscite, in luogo di quelli corretti 5311 e 3311); infatti, su specifica richiesta del Magistrato istruttore, il Responsabile dell'area finanziaria ha precisato, nella nota del 24 ottobre 2014, che entrambe le anticipazioni di cassa erano state inserite, in entrata, al Titolo V e contemporaneamente, in uscita, al Titolo III. Ciò ha trovato ulteriore conferma nelle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio Comunale il 14/7/2014 e il 26/10/2014.*

*Tuttavia, ad un'attenta analisi, in entrambi i casi le somme registrate in uscita al Titolo III non sono destinate a generare la formazione del residuo passivo pluriennale per la restituzione dell'anticipazione, in quanto sono state presumibilmente utilizzate per finanziare gli impegni contabili relativi ai pagamenti effettuati con la liquidità acquisita. Tale circostanza emerge con evidenza dall'analisi dei dati SIOPE del Comune di Scanno, aggiornati all'11 dicembre 2014, secondo i quali l'Ente ha effettuato pagamenti a valere sul Titolo III, codice 3101 "Rimborso anticipazione di cassa", per l'importo di €*

*1.337.601,60, sostanzialmente vicino alle somme ricevute complessivamente dalla CDP pari a € 1.354.634,58.*

*Non potendo trattarsi della restituzione dell'anticipazione ricevuta – che secondo i piani di ammortamento avrà inizio solamente nel 2015 – è evidente che l'Ente ha fatto transitare per questa voce i pagamenti dei debiti riconosciuti in bilancio per i quali non disponeva di stanziamenti sufficienti nei corretti capitoli.*

*Le conseguenze di questa irregolarità contabile sono molteplici:*

*1. costringe l'Ente a dover reperire annualmente le disponibilità finanziarie, in termini di competenza, per la restituzione delle rate previste nei piani di ammortamento, non disponendo del residuo passivo pluriennale che si sarebbe generato in presenza di una corretta contabilizzazione;*

*2. comporta una violazione del principio della chiarezza, in quanto determina l'alterazione della corretta classificazione in bilancio delle spese relative ai debiti estinti; queste ultime infatti sono registrate come rimborsi dell'anticipazione di liquidità in luogo della voce contabile corrispondente alla natura della singola spesa;*

*3. determina una modifica dei saldi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Infatti, la registrazione di spese al Titolo III (fuori dal patto di stabilità) in luogo della corretta voce contabile al Titolo I o II, a seconda della natura corrente o in conto capitale, comporta l'automatica esclusione dell'ingente importo di € 1.337.601,60 dal calcolo del saldo finanziario tra entrate e spese finali rilevante per la verifica dell'obiettivo imposto dal Patto. Tale alterazione espone, quindi, l'Ente al rischio di un artificioso rispetto del Patto di stabilità con le conseguenze previste dall'art. 31, comma 31, della legge n. 183/2011, secondo cui "qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali";*

*4. gli stanziamenti previsti nei bilanci 2014 (€ 330.000,00), 2015 (€ 330.000,00) e 2016 (€ 313.014,35) – come da deliberazione di C.C. n. 26 del 02/06/2014 di riconoscimento di debiti fuori bilancio – non venendo utilizzati per gli impegni contabili transitati nel Titolo III della spesa, rischiano di aumentare la capacità di spesa dell'Ente, aggravandone ulteriormente la situazione finanziaria. Tale rischio sembra già concretizzarsi con riferimento al riconoscimento del debito di € 68.654,07 (50 per cento di € 137.308,14) oltre interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno, derivante dalla sentenza del TAR dell'Aquila n. 510/2014, che, secondo quanto riferito dal Responsabile dell'Area finanziaria, verrebbe finanziato "con lo stanziamento previsto per euro 330.000,00 al capitolo 2485 che risulta attualmente inutilizzato in quanto per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal*

*Consiglio comunale lo scorso 2 giugno, si è utilizzata interamente l'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013".*

A questo punto riguardo alle anticipazioni di liquidità è senz'altro opportuno effettuare una ricognizione storica in quanto tutti gli atti richiamati fanno impropriamente riferimento a due anticipazioni di liquidità per un totale di € 1.354.634,58. Invece, il Comune di Scanno ha richiesto, in tre tranches, alla Cassa Depositi e Prestiti, anticipazioni di liquidità pari complessivamente ad euro 1.535.351,53, di cui euro 998.637,85 per debiti fuori bilancio riconosciuti e il resto per il pagamento lavori pubblici eseguiti i cui capitoli di spesa vincolati erano stati svuotati. La prima pari ad euro 1.026.432,66, richiesta in data 03 giugno 2014, con nota prot. n. 2806, ai sensi dell'art.13, comma 9, D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 e D.M. MEF del 10/2/2014, per onorare tutti i debiti certi liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati in data 31 dicembre 2012, da rimborsare in 30 rate annuali, comprensive di quota capitale ed interessi, di euro 48.607,77 a partire dal 31 maggio 2015; la seconda pari ad euro 328.201,92, richiesta in data 15 settembre 2014, con nota prot. N. 4645, ai sensi dell'art. 32, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e D.M. MEF del 15 luglio 2014, per onorare tutti i debiti certi liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati in data 31 dicembre 2013, da rimborsare in 30 rate annuali, comprensive di quota capitale ed interessi, di euro 13.205,78 a partire dal 31 maggio 2015; **la terza per euro 180.716,95, richiesta in data 5 novembre 2015, con nota prot. 4988, ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 e Decreto Direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015, per onorare tutti i debiti certi liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati in data 31 dicembre 2014, da rimborsare in 30 rate annuali, comprensive di quota capitale ed interessi, di euro 6.728,00, a partire dal 31 maggio 2016.**

Ogni anno, il 31 maggio, bisogna, pertanto, restituire alla CDP la somma complessiva di euro 68.541,55.

Al 31 dicembre 2018 risulta rimborsata alla CDP la quota capitale di euro 162.484,61 per cui il debito residuo quota capitale risulta pari ad euro 1.372.866,92.

In merito alla contabilizzazione dell'intera operazione, è significativa la nota prot. 4116 del 05/07/2017, sottoscritta dal Sindaco, dal Revisore dei Conti e dal Segretario comunale, con la quale precisava alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, che risultavano "iscritti nel rendiconto 2015, quali residui passivi, euro 892.225,11 e stanziati per l'anno 2017 in bilancio impegni per ulteriori € 200.000,00 e per l'anno 2018 impegni per euro 285.000,00, per un totale complessivo pari ad euro 1.377.225,11. Sommando a quest'ultima cifra la parte già rimborsata pari ad € 197.083,08 la somma ottenuta pari ad € 1.574.225,11, è nettamente superiore all'importo complessivamente ricevuto come anticipazione pari ad euro 1.535.351,53.

Relativamente al presunto incremento della capacità di spesa contestato nella vostra nota (*Corte dei Conti*), si precisa le somme percepite a titolo di anticipazione, sono state impegnate principalmente per pagare i creditori dell'Ente."

Inoltre, nel Consuntivo 2016 erano riportati al cap. 60 residui attivi pari ad euro 370.335,86 riferiti alla TASI 2015/2016. A tal riguardo è opportuno ricordare che la legge di stabilità 2016 prevedeva l'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa non di lusso, sia per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che per i detentori degli stessi. La medesima legge, nel contempo, prevedeva la compensazione del mancato gettito IMU-TASI con l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, garantendo così la stabilità delle risorse per gli enti locali. Pertanto, la previsione in bilancio del gettito tributario era stata iscritta in bilancio sulla base della stima MEF che tendenzialmente aveva carattere prudenziale.

Inoltre, sempre nel consuntivo 2016, al cap. 2486, veniva riportato il residuo passivo di euro 53.326,94, come fondo di garanzia, relativo al piano di rientro triennale assentito dalla Corte dei Conti.

Dopo i noti fatti che hanno interessato il Comune di Scanno nell'ottobre 2017 che hanno portato all'arresto del Responsabile del servizio finanziario, con il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 i residui sopra richiamati vengono tutti stralciati e dichiarati insussistenti. In totale, nel riaccertamento, vengono ritenuti insussistenti residui passivi per euro 1.369.083,31 e residui attivi per euro 1.096.551,65.

L'attuale Amministrazione di Maggioranza ha confermato nella quasi totalità i residui allegati al Rendiconto di gestione 2017, a dimostrazione del puntuale e serio lavoro svolto dalla precedente Amministrazione, eliminando col riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2018 residui attivi per circa € 91.601,56, tra i quali è ricompreso anche un residuo di 41.251,72 euro certo liquido ed esigibile riferito al muro di Via Don Bosco.

Nel Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017, l'anticipazione di liquidità viene, finalmente contabilizzata correttamente ed accantonata nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 come "Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e s.m. e rifinanziamenti".

Il Rendiconto 2018, approvato dagli attuali amministratori, ricalca quello relativo al 2017, approvato dalla precedente Amministrazione, laddove era evidente che la parte più consistente del disavanzo era di euro 1.089.826,05 (nel 2018 di euro 1.021.284,50), riferita all'importo che il Comune deve restituire alla CDP in 30 anni, e dal Fondo crediti di dubbia esigibilità che nel 2017 era di euro 324.909,81 (nel 2018 incrementata ad euro 487.672,77), ai quali per il 2018 è stato aggiunto un ulteriore Fondo di 250 mila euro, non necessario e quindi non obbligatorio che ha appesantito soltanto il disavanzo portandolo ad euro 1.704.926,81.

Si tratta, quindi, non di debiti ma di accantonamenti di somme per regolarizzare correttamente le poste in bilancio.

Pertanto, il Rendiconto 2017, redatto dalla società "Ideapubblica", presieduta dalla Dott.ssa Elena Masini, rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria linea di demarcazione che da una parte archivia definitivamente la gestione approssimativa del precedente responsabile dell'Area finanziaria e dall'altra apre una nuova fase di gestione rispettosa delle norme vigenti in materia, che fotografa la reale situazione contabile dell'ente.

Invece, gli attuali amministratori, che durante la campagna elettorale dello scorso anno affermavano di voler guardare avanti, continuano a guardare al passato.

I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza ritengono che la delibera di dissesto doveva essere vagliata alla luce degli artt. 243 bis e 243 ter del TUEL, verificando in concreto le possibilità di evitarlo, mediante l'utilizzo del "Piano di riequilibrio".

Da tempo la giurisprudenza ha affermato che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto non è frutto di una scelta discrezionale dell'Ente, ma è una determinazione vincolata ed ineludibile, in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 143 del 16 febbraio 2012).

Questo è il contesto all'interno del quale occorre valutare l'operato dell'attuale maggioranza consiliare del Comune di Scanno ed in particolare i sottoscritti contestano l'illegittimità della deliberazione oggi in esame.

I presupposti di fatto fissati dall'art. 244, comma 1, del TUEL sono i seguenti:

- Impossibilità di *"garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili"*;
- Esistenza *"nei confronti dell'ente locale"* di *"crediti liquidi ed esigibili di terzi"*;
- Impossibilità di *"fare validamente fronte"* a tali *"crediti liquidi ed esigibili di terzi"* mediante *"le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"*.

Detti presupposti di fatto non sussistono al momento dell'adozione della deliberazione di dissesto.

La Giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che prima dell'odierna deliberazione avrebbe dovuto essere formalmente deliberato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, perché l'esame della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale persegue un doppio scopo.

In primo luogo, serve ad accertare la reale consistenza delle esposizioni debitorie, quantificandone l'importo.

In secondo luogo, assolve allo scopo di porre a carico del bilancio ordini di spesa che, in assenza delle regolari procedure di previsione ed impegno, non vi sarebbero riferibili (impegnando ex lege solo le persone fisiche degli amministratori o funzionari che le hanno disposte).

Ai fini della deliberazione dello stato di dissesto, il preventivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio avrebbe dunque l'effetto di assicurare certezza in ordine alla massa debitoria, quanto meno con riferimento all'esercizio corrente.

Già in sede di discussione della deliberazione n. 26 del 30 agosto 2019 il Gruppo di Minoranza aveva proposto alcune osservazioni tra le quali quella di far fronte all'eventuale riconoscimento di debiti (allora di circa 260 mila euro), facendo ricorso all'importo di circa 344 mila euro da accertare in competenza, a seguito dell'accreditamento dei famosi 825 mila euro da parte della Regione.

\*\*\*\*



La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, la "valutazione", richiamata dall'articolo 246, riguarda soltanto le cause che hanno determinato la situazione di deficit finanziario economico (e costituisce il presupposto logico - giuridico del procedimento di risanamento della riorganizzazione dell'ente e della corretta impostazione delle indispensabili analisi finanziarie ed organizzative per addivenire alla adeguata definizione del nuovo bilancio stabilizzato).

Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell'ente (quali, tra l'altro, l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell'ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell'ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto temperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici - dell'ente e della sua funzionalità - e privati - degli operatori economici e dei dipendenti.

I Consiglieri di minoranza hanno ricevuto nella giornata del 28 novembre, non senza difficoltà, copia della relazione, acquisita due volte al protocollo del Comune di Scanno il 20 ed il 26 novembre 2019, che il prof. Andrea Ziruolo ha redatto su incarico conferito dal Responsabile dell'Area Finanziaria con determinazione n. 40 del 28 maggio 2019, per un compenso di euro 5.000 oltre l'IVA.

Nel leggere la determinazione ci accorgiamo che l'incarico conferito al prof. Ziruolo non sembra sia stato espletato correttamente, in quanto era previsto espressamente che avrebbe dovuto "effettuare una revisione legale dei bilanci degli esercizi precedenti e dei rispettivi rendiconti di gestione nonché verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili individuando eventuali criticità sulla gestione finanziaria e contabile dell'Ente nel periodo dal 2005/2006 al 2017/2018".

Ed invece, il prof. Ziruolo, dopo una discutibile relazione, perviene inesorabilmente alla determinazione che il Comune di Scanno debba andare in dissesto finanziario.

È la stessa relazione che viene richiamata tra gli atti visionati dal Revisore dei Conti dott. Enio Pavone nel Verbale n. 06 del 29/11/2019 contenente la Relazione ed il parere vincolante per sostenere la scelta della decisione di pervenire al dissesto finanziario.

Il Revisore dei Conti analizza le "cause che hanno portato al dissesto", riproponendo il contenuto delle deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 117/2014/VSGF e n. 391/2014/VSGF, nonché l'istruttoria della stessa Corte n. 0001689-06/06/2016-SC\_ABR-T73-P senza dar conto

della volontà dell'Ente di superare le criticità evidenziate riferite alla gestione contabile del periodo 2008-2012.

Lo stesso Revisore dei Conti segnala "un continuo ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di tesoreria nel corso di tutti gli esercizi, con incremento di spese per oneri finanziari", ma non riferisce correttamente che a seguito dell'avvio di una corretta gestione finanziaria operata dalla precedente Amministrazione Spacone, nel corso degli ultimi due anni il Comune di Scanno non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di tesoreria, come si evince anche dalla verifica di cassa alla data del 30 giugno 2019, che presentava un saldo di cassa di + euro 2.506.484,75 ed un importo fermo nei tre conti correnti del Comune presso le Poste Italiane di circa 115 mila euro.

Per quanto attiene alle considerazioni del Revisore dei Conti in tema di "indebitamento" lascia perplesso il fatto che abbia rilevato e preso atto della nota dell'Assessore al bilancio Giuseppe Marone del 24/11/2019, "*che ad oggi risultano debiti fuori bilancio risultanti dagli atti a disposizione dell'Ente pari ad euro 623.694, 37 di cui euro 200.000,00 accantonati nel rendiconto 2018, il che va a peggiorare la situazione deficitaria dell'Ente rispetto al disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018*".

Ma sono altrettanto irrituali e fuorvianti le "**Conclusioni**" del Revisore dei Conti il quale riferisce, in modo alquanto generico, che

- "*il dissesto del Comune di Scanno arriva in un periodo in cui molti comuni si trovano in difficoltà finanziarie, difficoltà, come quelle del nostro ente, aventi carattere strutturale*";

- "*alla luce dei documenti analizzati, l'Ente si trova in uno stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 244 del TUEL, in quanto non è in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D. Lgs 267/2000*", omettendo gravemente di riferire che l'Ente non ha assolutamente dato avvio alle procedure di cui ai predetti due articoli, ma si è limitato soltanto a presumere, senza alcuna corretta applicazione della normativa vigente;

- "*poiché l'Ente non ha provveduto alla presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il sottoscritto ritiene che debba essere deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs 267/2000 e rimette al Consiglio comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti*".

Nessuna considerazione sul presupposto dell' "*Impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili*", soprattutto perché le condizioni finanziarie del Comune sono tali da garantire non soltanto l'assolvimento delle funzioni ed i servizi indispensabili, ma anche il conferimento di appalti per la gestione dell'Ufficio Tributi con il pagamento degli stipendi di due unità alle dipendenze di società esterna, ovvero alla corretta gestione dei servizi scolastici (trasporto alunni e mensa), ovvero all'appalto per il servizio di apertura degli impianti sportivi e la gestione delle aree verdi, ovvero all'appalto di oltre 40 mila euro per il servizio di rimozione neve, sebbene il Comune abbia la disponibilità di mezzi, nonché il verificarsi di spese non attinenti alle funzioni ed ai servizi indispensabili (contributi ad associazioni, ecc.), ovvero spese per consulenze non necessarie, come quella per il prof. Ziruolo, per la presenza del Revisore dei Conti.

\*\*\*\*

Come già riferito, uno dei documenti esaminati dal Revisore dei Conti è la Relazione del Prof. Andrea Ziruolo, che va opportunamente analizzata, soprattutto per mettere in evidenza errori grossolani, frutto, forse dalla scarsa documentazione esaminata.

Abbiamo sempre saputo, come si legge nella determinazione del Responsabile di Area che "l'ufficio ragioneria versa in una situazione di disordine contabile tanto che, purtroppo, non è stato possibile ricostruire in maniera puntuale e certa l'andamento della gestione come peraltro acclarato nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 04.06.2018".

La precedente Amministrazione Spacone ha rilevato più volte in passato quanto l'attuale amministrazione oggi denuncia e, nonostante tutto, ha cercato di risolvere le gravi criticità legate soprattutto all'assenza di personale interno qualificato e alle gravi inadempienze commesse dall'ex ragioniere comunale.

Quale è il motivo che ha indotto il prof. Ziruolo a limitare la sua attenzione soltanto al rendiconto di gestione 2017 e 2018 e a non estendere l'esame al periodo 2008-2012, già oggetto di esame della Corte dei Conti, esaminando tutti gli atti contabili dal 2005 al 2018. Il professore avrebbe certamente concluso la sua relazione con le stesse osservazioni che la Corte dei Conti aveva già espresso nelle sue deliberazioni del 2013, 2014 e 2015, individuando nel periodo dell'Amministrazione Giammarco la "madre" di tutti i disastri contabili del nostro Comune.

Risultano ovvie le considerazioni del prof. Ziruolo sulle criticità emerse sulla esatta scritturazione in bilancio del FAL (Fondo anticipazione di liquidità), in quanto già la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha ampiamente analizzato tutta la situazione contabile nelle deliberazioni n. 391 del 2014 e n. 6 del 2015.

È stata l'Amministrazione Spacone ad evidenziare quanto oggi viene denunciato e che, cioè, la gestione del Comune "è stata priva dei principi contabili basilari, priva di logica informativa, sprezzante della normativa in materia che ha condotto ad una sistematica distrazione di fondi e ad un utilizzo improprio delle risorse finanziarie a disposizione". Tutto questo era riferito al periodo 2008-2012 controllato dalla Corte dei Conti ed a seguito delle criticità riscontrate, legate soprattutto all'assenza di liquidità che mandava il Comune in sofferenza, è stata la stessa Corte ad avviare la procedura del "dissesto guidato".

È stata l'Amministrazione Spacone a denunciare alla Corte dei Conti le gravi irregolarità nella gestione dei capitoli vincolati dei lavori pubblici e dell'utilizzo per spese ordinarie (assicurazioni, Enel, affitto Valle Orsara, ecc.) del mutuo di 500 mila euro concesso alla fine del 2008.

Bastava lavarsene le mani ed assumere il coraggio di dire che la responsabilità era della precedente Amministrazione Giammarco per assecondare la Corte dei Conti ed andare in dissesto finanziario, dal momento che era stato dato avvio alla procedura del "dissesto guidato" con deliberazione della Corte dei Conti n. 391 del 2014, successivamente revocato, a seguito dell'impegno a risanare il bilancio comunale.

La precedente Amministrazione Spacone, per evitare il dissesto, ha avuto, invece, il coraggio politico di impegnarsi a prospettare un piano di rientro

basato sulla Tasi, la nuova imposta che le nuove leggi che hanno eliminato sulla prima casa ed attendere tempi più favorevoli per ripristinare i capitoli di spesa corrosi nel periodo 2008-2012, anche in attesa dell'accreditamento degli 825 mila euro che avrebbero dato una boccata di ossigeno alla cassa comunale.

Senza il dissesto, i tanti creditori, comprese numerosi professionisti locali e imprese locali, hanno potuto usufruire del pagamento quasicompleto dei loro crediti, e non ridotti al 50% come avverrà ora con la dichiarazione del dissesto finanziario.

Con la deliberazione n. 6 del 2015, la Corte dei Conti aveva revocato il "dissesto guidato" per la produzione di un piano di rientro triennale, che questa amministrazione avrebbe potuto e dovuto predisporre, trattandosi, di fatto, di un debito del Comune di Scanno nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti da restituire in trent'anni.

Gli emendamenti presentati dalla minoranza al Rendiconto di gestione 2018, che sono allegati alla presente, avevamo già indicato che era venuta meno la validità della deliberazione n. 21 del 4 giugno 2018 con la quale era stato deliberato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione. Si ritengono superflue le considerazioni del prof. Ziruolo sul punto.

Ma ciò che inficia le risultanze della relazione Ziruolo sono gli altri due punti trattati: la questione dell'incasso degli 825.975,50 euro assegnati dalla regione Abruzzo nel gennaio 2019 e la questione degli indici di deficitarietà strutturale.

Sul primo punto è macroscopico l'errore commesso dal prof. Ziruolo sulla scorta di non sappiamo quale indicazione o documentazione avuta in visione.

Se il prof. Ziruolo avesse avuto il mastro del capitolo 558 entrata certamente non avrebbe scritto che l'importo andava imputato tutto a residui azzerando l'importo di 676.383,42 costituito da tre diverse voci e di queste, quella riferita agli 825 mila euro, era soltanto di 491 mila euro.

Questo è stato il motivo che ci portava a suggerire di utilizzare la differenza di euro 344 mila euro che, come giustamente indica lo stesso Ziruolo confermando la nostra tesi, andava accertata a competenza 2019, creando quella disponibilità utile, insieme ai 140 mila euro per la vendita della capanna di Cucco, per azzerare i debiti fuori bilancio indicati nell'elenco allegato al Rendiconto di gestione in soli poco più di 260 mila euro.

Il Comune di Scanno non è un ente strutturalmente deficitario, come può desumersi dall'analisi svolta dal prof. Ziruolo, in quanto l'Ente ha chiuso la gestione ordinaria al 31 dicembre 2018 con oltre 100 mila euro di avanzo, con una allegra gestione della spesa pubblica, attraverso l'erogazione di contributi cospicui ad associazioni, concedendo alle stesse gratuitamente servizi e strutture, e non curando adeguatamente l'azione di riscossione dei tributi locali.

Alla deliberazione di approvazione del Rendiconto di gestione 2018 è allegato un documento particolarmente rilevante che riporta la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario.

Nel documento si legge che "Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242, comma 1, Tuel". Il prospetto chiude con un NO in corrispondenza della seguente dicitura "Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie".

Ciò che lascia perplesso è la considerazione finale del prof. Ziruolo, ripresa nella sua analisi anche dal Revisore dei Conti: *"Detto quanto, ad avviso di chi scrive, data la mole di indebitamento, l'esposizione di tesoreria, la presenza del FAL, il Comune di Scanno dovrebbe optare per la dichiarazione di dissesto finanziario ex-art. 244 e ss del TUEL."*

Ma è ancora più "pilatesca" l'osservazione che *"il Comune di Scanno dovrebbe optare per la dichiarazione di dissesto finanziario"*, solo perché *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 bis e ss. Trova significativi limiti applicativi conseguenti all'eccessivo ricorso da parte degli enti locali che non danno più tempi certi alle relative procedure"*.

Non può non tacersi in questa sede che un'analoga azione di conferimento di incarico al Prof. Andrea Ziruolo per redigere una simile relazione al prezzo di oltre 6 mila euro era stata portata avanti dal Comune di Sant'Omero, in provincia di Teramo.

Sul blog "Ifattoteramano.com" abbiamo letto l'articolo "Comune di Sant'Omero. Il TAR ha detto che i BUFFI non c'erano, c'erano solo i buffoni".

Scorrendo l'articolo leggiamo:

*"3) Ulteriore dramma è costituito dalla consulenza affidata dal Comune di Sant'Omero al Prof. Andrea Ziruolo per far analizzare la situazione finanziaria dell'Ente (eccone il testo integrale: Allegato E – parere Ziruolo).*

*È scandaloso che l'incarico sia stato affidato a Ziruolo con determinazione n. 61 del 25.09.2014 e che, con un solo giorno di studio, lo stesso Prof. Ziruolo abbia rimesso proprio parere del 27.09.2014 (allegato alla delibera di dissesto) nel quale – con una sicumera sospetta in chi abbia avuto poco più di 24 ore per leggersi interi faldoni di documenti – dapprima egli dichiara trionfalmente che "risulta evidente che l'unica procedura perseguibile è quella del dissesto finanziario"; subito dopo lo stesso consulente soggiunge enfaticamente che "ad avviso dello scrivente sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la dichiarazione senza indugi dello stato di dissesto finanziario del Comune di Sant'Omero".*

*Inutile sottolineare come il TAR abbia spazzato via la sicumera del Prof. Ziruolo, umiliando le sue dotte argomentazioni e rendendole carta straccia."*

\*\*\*\*

Prima della conclusione dell'intervento, è opportuno ricordare alcuni dati che evidenziano come il Comune avrebbe avuto la possibilità di far fronte all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, se l'attuale Maggioranza consiliare avesse avuto il buon senso di attivare le procedure previste dall'art. 194 del TUEL, come indicato dall'art. 246:

- la somma di 826.837,37 euro accreditata dalla Regione Abruzzo è stata collocata in bilancio erroneamente determinando lo sfioramento del capitolo per circa 150.000 euro, occultando di fatto economie da poter utilizzare per ridurre il disavanzo per **334.000 euro** e determinando, tra l'altro, la cancellazione di residui attivi certi, come quello di 119.300,00 euro pari al 10% dell'importo di 1.193.000 relativo al finanziamento regionale per il l'impianto di innevamento del bacino sciistico di Colleterondo e come quello attivo di 65.000,00 euro derivanti dal FAS 2007/2013 per la Revisione della seggiovia di arroccamento Scanno -Colleterondo. Inoltre, come già più volte riferito, nell'elenco dei residui attivi non si tiene conto del residuo attivo di 147.000 euro assegnato al Comune di Scanno e relativo al "Progetto Buona Scuola" ed è stato cancellato il residuo attivo di euro 41.251,72 euro relativo alla sistemazione di Via Don Bosco (già via Dante Alighieri);

- Nella proposta di dichiarazione del dissesto finanziario si legge: "*Ritenuto di dover precisare che il dissesto finanziario del Comune di Scanno è l'epilogo di una gestione amministrativa che in precedenza ha spinto oltre misura la spesa senza che tale crescita fosse accompagnata da un corrispondente incremento delle entrate proprie, tanto da causare l'insorgenza di una parte dei debiti.*" Ed è assolutamente preoccupante che in tema di entrate o di recupero delle mancate entrate degli anni pregressi, né la relazione del Prof. Ziruolo, né quella del Revisore dei Conti dell'Ente, Dott. Enio Pavone, evidenziano questi aspetti ed entrambi non si soffermano sull'esatta entità della mole di crediti dell'ente.

Ad onore del vero anche in sede di approvazione del rendiconto relativo alla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2018 analogo atteggiamento era stato tenuto dall'estensore della proposta deliberativa, sebbene in quella seduta consiliare i consiglieri di minoranza evidenziavano questo aspetto.

Un Rendiconto, quello del 2018, - occorre sottolinearlo sebbene agli attuali Consiglieri di Maggioranza forse ciò sembra sia sfuggito, - è copia pedissequa del Rendiconto per l'anno 2017, approvato dalla precedente Amministrazione Spacone il 4 giugno 2018, con l'impostazione e i dati relativi identici, ma con l'aggiunta di ulteriori fondi vincolati, che lo hanno appesantito per oltre 250.000 euro riferiti a debiti di dubbia comprensione.

- In relazione alle entrate derivanti da imposte e tributi, riferiti agli anni precedenti, non ancora riscossi dall'ente, riteniamo i crediti siano nell'ordine di 900.000 mila euro, come già evidenziato in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2017 e del piano di riequilibrio approvato nella stessa seduta consiliare. È recente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 445/2019 sezione 1 che ha respinto il ricorso di alcuni operatori economici che hanno impugnato gli accertamenti per la riscossione della Tari dell'anno 2014.

- Altra considerazione va fatta per il piano alienazioni dell'ente che, dopo aver esperito l'iter amministrativo, stranamente, registra ritardi nella riscossione. Infatti a breve nelle casse dell'ente potrebbero entrare cospicui proventi derivanti da alienazioni di terreni ed immobili e di seguito si elencano con, a fianco di ognuno, gli importi derivanti l'alienazione:

Edil G.M .....	€ 44.000,00
----------------	-------------

Ditta Ma.Sa .....	€ 30.000,00
Porzione di strada in Via D. Di Rienzo .....	€ 20.000,00
Rive del Lago zona Albergo .....	€ 50.000,00
Terreno in Viale del Lago .....	€ 12.000,00
Capanna di Cucco .....	€ 140.000,00

-----  
Tot. € 296.000,00

- Vanno altresì considerate quali possibili entrate quelle derivanti da sentenze giudiziarie favorevoli all'Ente, come quella relativa alla controversia con la società Sciare a Scanno per 100.000,00 (centomila/00) euro, i crediti dell'ente derivanti da sentenze della Corte dei conti per un totale di 110.000,00 (centodiecimila/00) euro, circa euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) depositati nei tre libretti di Poste Italiane, euro 40.000,00 (quarantamila/00) da richiede a professionisti, altri euro 25.000,00 (venticinquemila/00) relativi agli interessi già maturati per il finanziamento del contributo regionale di 825.975,50 euro.

- A questi 390.000,00 euro vanno aggiunti i 296.000,00 euro relativi alle alienazioni ed ai 900.000,00 euro relativi alle tasse e tributi non riscossi per un totale di 1.586.000,00 euro di possibile entrate.

- Aggiungendo a questo, l'ulteriore importo di euro 344.000,00 relativo agli 825.000,00 euro, se l'operazione contabile fosse stata correttamente effettuata, il Comune avrebbe avuto la disponibilità di circa 1.930.000 euro di entrate.

Per concludere, occorre evidenziare che le Relazioni del Revisore dei Conti e del prof. Andrea Ziruolo non analizzano in alcun modo la capacità dell'Ente di far fronte alla massa debitoria di 600 mila euro, ammesso che la massa sia quella evidenziata nell'attuale proposta deliberativa, che è stata aumentata sensibilmente, rispetto a quella allegata soltanto tre mesi fa al Rendiconto di gestione 2018. Come può essere credibile una simile stima di debiti fuori bilancio senza un'adeguata istruttoria da parte del Responsabile del servizio finanziario, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per l'eventuale riconoscimento, perché emergono errori grossolani, come, a titolo semplificativo, la richiesta di pagamento avanzata da alcuni professionisti per la realizzazione di opere pubbliche (es: Ing. Cordeschi), già prevista a residui attivi, purtroppo cancellati con il grossolano incasso degli 825 mila euro, ovvero l'indicazione come debito fuori bilancio dell'importo IMU da restituire quanto si tratta semplicemente di una partita di giro, ovvero importi considerati come debiti fuori bilancio risalenti ad oltre 10 anni prima (un elenco di fatture insolte per un importo di oltre 14 mila euro riferite alle annualità che vanno dal 1989 al 2018).